



PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 1

Numero o.d.g. 84

N. **20** del registro generale

Oggetto: Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione. Relazione per la determinazione dei criteri. Classificazione territori saturi.

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12,00, nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 18 maggio 2020 si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:

	Presenti		Presenti
1) CELANO Roberto		9) RUBERTO Giuseppe	
2) CERRETANI Luca		10) SAGARESE Antonio	
3) DE NICOLA Fausto		11) SANTORO Dante	
4) FERRARA Clelia	NO	12) SANTORO Felice	
5) GUZZO Giovanni		13) SERVALLI Vincenzo	
6) IMPARATO Paolo	NO	14) SICA Ernesto	
7) MEMOLI Pasqualina	NO	15) STANZIOLA Carmelo	NO
8) RESCIGNO Antonio		16) VECCHIO Fausto	

Presenti N. **13**

Assenti N. **4**

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

Data _____

N. ____ Registro Settore

SETTORE PROPONENTE: **AMBIENTE**

OGGETTO: individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione. Relazione per la determinazione dei criteri. Classificazione territori saturi.

RELAZIONE TECNICA:

Il presente provvedimento deliberativo è proposto alla luce di quanto di seguito specificato:

- **Premessa:**

Con Delibera del n. 67 del 30.9.2019, il Consiglio Provinciale ha incaricato il Settore Ambiente di effettuare il censimento di tutti gli impianti di recupero rifiuti presenti sul territorio provinciale; sia quelli autorizzati in procedura semplificata (art. 216 D. Lgs. 152/2006), che quelli in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/2006) e con A.I.A. (art. 29 sexies D.Lgs 152/2006).

A tal fine sono stati elaborati sia i dati trasmessi dalla Regione Campania sia i dati relativi agli impianti di competenza provinciale che quelli estrapolati dal censimento ISTAT alla data 1.1.2019.

- **Riferimenti normativi:**

In termini generali va ricordato che:

- la Costituzione conferisce allo Stato competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente;
- il Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006) stabilisce all'art. 195 che «spettano allo Stato (...) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti» mentre le Regioni, ai sensi dell'art. 196, possono soltanto definire «criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali;
- l'Art 197 del D.Lgs 152/2006 (competenze delle Province) al comma 1 lettera d) prevede che *l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;*

La prescrizione generale di cui all'art. 195 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce allo Stato l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, non ha trovato attuazione, non essendo stato adottato dallo Stato alcun atto generale che preveda "l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti"; a tale vuoto normativo si aggiunge che a tutt'oggi non è stato emanato alcuna disposizione in merito "fattore di pressione".

L'eventuale individuazione da parte della Province, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 152/2006, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, va effettuata sulla

base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento ex art. 20 TUEL e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h) del TU Ambientale, ossia in conformità di quanto previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti o altro atto a valenza generale o pianificatoria.

La Regione Campania, con l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani del dicembre 2016, nella definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica, ha indicato le aree a forte connotazione e vocazione industriale che ricadono all'interno delle aree esenti dai vincoli.

Inoltre si fa presente che già nel PTCP Provinciale, nel relativo Rapporto Ambientale, approvato con DCP n. 15 del 30.3.2012, sono state indicate, quali aree preferenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di rifiuti urbani, quelle ricadenti in aree con presenza di impianti di trattamento e/o smaltimento già esistenti.

Il Consiglio Comunale di Battipaglia, con la Delibera n.33 del 24 aprile 2019, partendo dalla considerazione che nel proprio territorio comunale sono presenti numerosi impianti di recupero di rifiuti operanti nella area industriale/ Zona ASI, ha proposto di adottare un criterio per limitare l'insediamento sia di nuovi impianti che l'ampliamento di quelli esistenti, richiedendo alla Provincia, sulla base delle previsioni del PTCP , di cui all'art.20 co.2 del DLgs 267/2000 e le previsioni dell'art. 197 co 1 lett.d) del D. Lgs. 152/2007, l'adozione di un criterio localizzativo su scala comunale per l'insediamento degli impianti di trattamento sia pubblici che privati sia urbani che speciali, pericolosi e non, nell'agglomerato ASI e nella zona omogenea D2 (Spineta) di Battipaglia.

Ciò trovava motivazione nel fatto che *“nell'area industriale di Battipaglia si è tracciata negli ultimi anni una significativa perdita di capacità produttiva e di competitività ed uno stato di crisi occupazionale delle realtà industriali presenti, associata anche a criticità di tipo ambientali per l'elevata concentrazione di aziende di trattamento dei rifiuti”*.

La Delibera di Consiglio Provinciale n. 67 del 30.9.2019 ha fornito un indirizzo per intervenire nelle NTA dei vigenti o redigenti PUC e nei PA al fine di limitare gli insediamenti laddove sussista un rapporto con aree a vocazione agricola o agroalimentare.

Infatti di norma le trasformazioni, oltre alla sottrazione di suolo interferiscono con il cosiddetto “sistema rurale”, spesso compromettendo in modo significativo le attività, con grave nocimento per le aziende ed i settori agricolo, alimentare, zootecnico e forestale. Conseguentemente appare fondamentale che vengano attentamente valutate e quantificate, da parte delle amministrazioni comunali, gli impatti sul sistema rurale e delle aziende del comparto.

Tali valutazioni sono supportate da una attività di censimento degli impianti di recupero rifiuti che rappresenta una attività conoscitiva, preliminare e funzionale a rilevare eventuali incompatibilità sui territori in funzione alla propria vocazione.

Il Settore Ambiente della Provincia è stato prima incaricato di effettuare il censimento di tutti gli impianti di recupero rifiuti esistenti autorizzati in procedura semplificata (art. 216 D. Lgs. 152/2006), in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/2006) e degli impianti autorizzati in A.I.A. (art.29 sexies D.Lgs 152/2006) dopodiché lo stesso è stato impegnato, nonostante il vuoto normativo di riferimento, ad individuare un criterio per la determinazione di un fattore di saturazione dei territori comunali finalizzato alla limitazione della realizzazione e dell'ampliamento degli impianti trattanti rifiuti, circoscritto agli impianti trattanti prodotti produttori emissioni odorogene, nei territori di quei comuni risultanti appunto **“SATURI”**.

- Il Censimento

Il censimento degli impianti è stato rivolto alla acquisizione del complesso del quadro impiantistico esistente sul territorio provinciale, relativamente alle attività di recupero e smaltimento di Rifiuti (Urbani e Speciali pericolosi e non pericolosi). Detto censimento degli impianti ha rappresentato un'attività conoscitiva preliminare indispensabile.

E' stata effettuata la raccolta sia dei dati produttivi che effettuata la localizzazione di tutti gli impianti rifiuti autorizzati in Provincia di Salerno pubblici e privati, costituiti dagli impianti autorizzati in:


- Procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 (di competenza della Provincia);
- Procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 (di competenza della Regione Campania);
- Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 sexies D.Lgs 152/2006 (di competenza della Regione Campania).

Il censimento è stato effettuato con la geolocalizzazione sul territorio provinciale di 210 impianti di rifiuti distribuiti nella Provincia di Salerno con l'utilizzo di software Gis - ArcGis su base cartografica ortofotografica

dell'anno 2011 – fonte Ageo - permettendo inoltre di inserire una serie di informazioni inerenti i riferimenti delle società di gestione e la macrocategoria di rifiuti trattati.

Attraverso l'interrogazione del sistema è possibile focalizzare l'attenzione su un singolo Comune, su una singola macrocategoria di rifiuti e su ogni singolo impianto.

Gli impianti sono stati raccolti per territorio comunale di competenza ed è stato un primo grafico nel quale, sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 01.01.2019, si rileva un andamento di distribuzione di impianto per abitanti residenti.



Gli impianti sono stati classificati in base alla tipologia di rifiuti oggetto di recupero, nelle seguenti macrocategorie:

- AIA;
- Accumulatori;
- Autodemolizione;
- Fanghi;
- Impianti di depurazione;
- Inerti;
- Legno;
- Materiali ferrosi;
- Multimateriale;
- Plastica;
- Pneumatici Fuori Uso;
- Tessili;
- Toner
- Umido;
- Vetro.

- **Livello di Saturazione Territoriale**

Con precedente nota del Settore Ambiente prot. n. PSA201900094037 del 22.11.2019, è stata trasmessa al Presidente della Provincia una relazione tecnica relativa al censimento degli impianti di recupero rifiuti sul territorio della Provincia di Salerno.

Nella citata Relazione tecnica si espone anche un quadro normativo circa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero rifiuti, ribadendo l'assenza di qualsiasi criterio per definire un' area non idonea a tale localizzazione, peraltro in aree industriali.

Va ribadito infatti che gli impianti di recupero rifiuti sono autorizzati in aree industriali o in aree ove sussista la compatibilità urbanistica che, in sede istruttoria, deve sempre essere richiesta e confermata dalle singole Amministrazioni Comunali interessate.

Lo scrivente Settore, al fine di colmare il vuoto derivante dalla assenza dei riferimenti normativi di cui all'art. 197 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. , ha realizzato il presente studio fissando alcuni parametri di riferimento con il quale intende definire un accettabile criterio per definire un indice di saturazione della presenza di impianti di rifiuti nel territorio provinciale per singolo comune.

La ricerca propone una metodologia elaborata al fine di identificare le aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento di un "Livello di Saturazione Territoriale".

L'analisi dei dati è stata rivolta agli impianti di trattamento dei rifiuti in esercizio che possano produrre impatti cumulati derivanti dall'eventuale interazione con altri impianti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Sono stati, pertanto, considerati solo gli impianti di trattamento dei rifiuti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs 152/2006 e ad autorizzazione unica per lo smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

In particolare, l'analisi è stata rivolta specificatamente agli impianti destinati al trattamento dei fanghi, al trattamento della frazione umida, al trattamento dei rifiuti liquidi, al trattamento delle plastiche e alle piattaforme multimateriale in relazione ad una specifica caratteristica di impatto connessa alle emissioni odorigene.

Sono state prese in considerazione le singole autorizzazioni riportanti i quantitativi espressi in tonn/anno delle singole tipologie di rifiuto, escludendo quelle tipologie di rifiuto che potenzialmente non rappresentano impatti odorigeni.

Per tutti gli impianti analizzati sono state estrapolate, dalle relative autorizzazioni, le **quantità di rifiuti trattabili (Qi)**, - sono stati calcolati ed analizzati i dati potenziali di produzione derivanti dai massimi quantitativi autorizzati - differenziati per tipologia, pervenendo alla quantità di rifiuti (Qj) parametrizzata per il singolo impianto, sulla scorta di indici di parametrizzazione α_i , come di seguito illustrato:

$$Q_j = \sum \alpha_i \cdot Q_i$$

In cui

- **Qj** rappresenta la quantità di rifiuti parametrizzato per il singolo impianto;
- α_i è un indice di parametrizzazione variabile attribuito alle singole tipologie di rifiuto trattate negli impianti pari a:
 - $\alpha_1 = 1$ per le tipologie dei fanghi e dei rifiuti liquidi.
 - $\alpha_2 = 0,4$ per i rifiuti multimateriale;
 - $\alpha_3 = 1$ per il rifiuto indifferenziato;
 - $\alpha_4 = 0,2$ per le plastiche.
- **Qi** è la quantità della singola tipologia (fanghi e liquidi; multimateriale; indifferenziato; plastiche).

Successivamente per ogni comune, è stato ricavato un indice (**Ic**) di conferimento, dividendo la quantità complessiva di rifiuti parametrizzata per la superficie del territorio espressa in kmq

$$I_c = \sum Q_{jc} / A_c$$

In cui

- **Ic** rappresenta l'indice di conferimento al singolo comune;
- $\sum Q_{jc}$ rappresenta la somma della quantità di rifiuti parametrizzata potenziale massima degli impianti di ogni singolo comune;
- **Ac** è la superficie in Km² del comune di riferimento.

È stato ottenuto per ciascun Comune un indice valutato sulla base di un approccio univocamente definito, sulla scorta del quale è stata redatta la seguente tabella di sintesi.

n	Comune	$Q_j = \sum (\alpha \times Q_i)$ [tonn/anno]	Superficie (A) [km ²]	$I_c = \sum Q_j c / A_c$ [tonn/(anno x km ²)]
1	Battipaglia	1.547.838,92	56,85	27.226,72
2	Sarno	1.361.745,37	40,00	34.043,63
3	Nocera Inferiore	436.403,72	20,95	20.830,73
4	Salerno	432.683,60	59,85	7.229,47
5	Scafati	415.104,08	19,90	20.859,50
6	Giffoni Valle Piana	354.742,40	88,61	4.003,41
7	Sala Consilina	343.398,56	59,70	5.752,07
8	Mercato San Severino	211.182,30	30,33	6.962,82
9	Polla	169.308,80	48,08	3.521,40
10	Angri	158.768,18	13,77	11.530,01
11	Buccino	109.496,00	65,92	1.661,04
12	Fisciano	86.688,00	31,69	2.735,50
13	Oliveto Citra	73.328,50	31,62	2.319,05
14	Palomonte	70.300,00	28,30	2.484,10
15	Pagani	67.185,56	11,98	5.608,14
16	Sant'Egidio del MA	64.256,00	7,25	8.862,90
17	Castel San Giorgio	59.904,00	13,59	4.407,95
18	Agropoli	59.174,00	32,77	1.805,74
19	Omignano	56.849,03	10,10	5.628,62
20	Pontecagnano Faiano	48.825,00	37,19	1.312,85
21	Montecorvino Pugliano	29.200,00	28,88	1.011,08
22	Colliano	27.714,00	55,16	502,43
23	Eboli	20.001,00	137,58	145,38
24	Altavilla Silentina	13.632,00	52,48	259,76

Al fine di determinare un valore da determinare un Livello di Saturazione Territoriale (LST) si è proceduto come segue:

dai valori delle tabelle $Q_j = \sum (\alpha \times Q_i)$ [tonnXanno] e in quella $I_c = \sum (\alpha \times Q_i) / A$ [tonnXanno /km²] sono stati eliminati i due valori più alti ed i due valori più bassi allo scopo di determinare una media priva dei valori di punta massima e minima.

La media dei rimanenti valori ha dato i seguenti risultati :

Qj medio = 134.475,50 tonn.anno

Ic medio = 4959,53 tonn. anno/kmq

Per determinare un valore da individuare come LST che contemperino quanto più possibile le esigenze di tutela ambientale con le istanze della produzione e della installazione e conduzione di impianti, i valori medi Q_j medio = 134.475,50 I_c medio = 4959,53 sono stati moltiplicati per un fattore medio pari a 5 determinando così una soglia massima che può essere definita appunto **Livello di Saturazione Territoriale**.

Tali valori limite sono:

Qjmax = 672.377,50 tonn.Xanno e Icmx = 24.797,66 tonn.Xanno/kmq

- **Territori Comunali Saturi**

Dalla lettura dei valori di quantità totali di rifiuti autorizzati, parametrizzati in base alle singole tipologie di rifiuto trattato, emerge che solo i Comuni di **Sarno e Battipaglia**, superano contemporaneamente i due limiti limite Max

Qjmax = 672.377,50 tonn.Xanno e Icmx = 24.797,66 tonn.Xanno/kmq

E, pertanto, si ritiene che per tali Comuni si debba **applicare la condizione di inidoneità prevista dal D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.**

n	Comune	$Q_j = \sum (\alpha \times Q_j)$ [tonn/anno]	Superficie (A) [km ²]	$I_c = \sum Q_j c / A_c$ [tonn/(anno x km ²)]
1	Battipaglia	1.547.838,92	56,85	27.226,72
2	Sarno	1.361.745,37	40,00	34.043,63
3	Nocera Inferiore	436.403,72	20,95	20.830,73
4	Salerno	432.683,60	59,85	7.229,47
5	Scafati	415.104,08	19,90	20.859,50
6	Giffoni Valle Piana	354.742,40	88,61	4.003,41
7	Sala Consilina	343.398,56	59,70	5.752,07
8	Mercato San Severino	211.182,30	30,33	6.962,82
9	Polla	169.308,80	48,08	3.521,40
10	Angri	158.788,18	13,77	11.530,01
11	Buccino	109.496,00	65,92	1.661,04
12	Fisciano	86.688,00	31,69	2.735,50
13	Oliveto Citra	73.328,50	31,62	2.319,05
14	Palomonte	70.300,00	28,30	2.484,10
15	Pagani	67.185,56	11,98	5.608,14
16	Sant'Egidio del MA	64.256,00	7,25	8.862,90
17	Castel San Giorgio	59.904,00	13,59	4.407,95
18	Agropoli	59.174,00	32,77	1.805,74
19	Omignano	56.849,03	10,10	5.628,62
20	Pontecagnano Faiano	48.825,00	37,19	1.312,85
21	Montecorvino Pugliano	29.200,00	28,88	1.011,08
22	Colliano	27.714,00	55,16	502,43
23	Eboli	20.001,00	137,58	145,38
24	Altavilla Silentina	13.632,00	52,48	259,76

È bene evidenziare che l'approccio seguito ed il limite conseguente non sono da applicarsi per quanto agli impianti localizzati e programmati nell'ambito di Piani sovraordinati, quali ad esempio il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, oltretutto per quelle tipologie di impianti che trattano esclusivamente rifiuti che

non producono impatti odorigeni quali gli impianti di rifiuti inerti da costruzione, di rottami ferrosi e centri di autodemolizione.

Alla fine di adempiere a quanto fissato dall'art. 197 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. tale relazione rappresenta uno strumento per introdurre le opportune variazioni del PCTP Provinciale con la seguente proposta:

nell'intero territorio dei Comuni di Sarno e Battipaglia si propone di non insediare, autorizzare o ampliare impianti di trattamento rifiuti operanti per materiali di tipo odorigeno (rifiuti indifferenziati – rifiuti organici – rifiuti liquidi – fanghi). Tale divieto viene esteso ai comuni contermini per una profondità di m.200 per le parti di tali territori confinanti con le aree industriali dei Comuni di Sarno e Battipaglia.

“ Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013”.

Si attesta che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2020/2022.

“Si propone, pertanto, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale l'atto nella formulazione che segue”

Salerno, li _____

Il Dirigente
Arch. Angelo Cavaliere
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale;
- la L.R.C n. 16/2004;
- il R. R.C. n.5/2011;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- il PTCP vigente;

Visto l'esito delle votazioni effettuate,

DELIBERA

1. **di approvare la relazione per la determinazione dei criteri suindicata che ha determinato la individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione con la classificazione territori saturi, predisposta dal Settore Ambiente;**
2. di incaricare il Dirigente del Settore Ambiente affinché trasferisca tutta la documentazione grafica ed amministrativa, che ha determinato la individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, al settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali;
3. **di incaricare il Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali a porre in essere gli atti necessari per apportare, sulla scorta della più volte citata relazione, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, mettendo in esecuzione gli indirizzi ed i contenuti espressi nella presente deliberazione;**
4. di incaricare il Dirigente del Settore Ambiente di porre in essere tutti gli atti per la prevista procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, al fine di procedere alla predetta variante;
5. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2020/2022;
7. demandare al dirigente competente la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dell'Ente;
9. di dare atto che il dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità tecnica/amministrativa.

Alle ore 13,50, previo appello nominale del Segretario Generale, il Presidente della Provincia riprende i lavori della seduta essendo presenti 13 componenti e assenti 4 (Ferrara, Imperato, Memoli e Stanziola).

Il Presidente Strianese ricorda che prima della sospensione era stata avanzata da tutti i Consiglieri la richiesta di anticipare la trattazione della proposta iscritta al punto n. 84 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto: *“Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione. Relazione per la determinazione dei criteri. Classificazione territori saturi”*, e trattare successivamente le proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, iscritte ai numeri da 20 a 83.

Il Presidente pone dunque in votazione tale proposta di inversione dell'ordine del giorno, che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli da parte dei 13 Consiglieri provinciali presenti.

Nell'introdurre la proposta di che trattasi, il Presidente rappresenta anzitutto che si tratta di un'ulteriore riflessione che la Provincia vuole fare sul delicato tema, per tutelare quei territori che hanno raggiunto un determinato livello di saturazione rispetto agli impianti di trattamento dei rifiuti e ricorda che questi ultimi, sono autorizzati con provvedimenti regionali e provinciali. Riferisce che su tale argomento, nei mesi scorsi si è registrata una notevole preoccupazione in alcuni comuni, rispetto alla quale, il Consiglio provinciale ha dimostrato molta sensibilità, incaricando a tale scopo il settore Ambiente dell'ente di realizzare un censimento degli impianti di trattamento esistenti. Evidenzia inoltre, che è stato portato a termine un attento studio che ha consentito di individuare, per la prima volta in Italia, un indice di saturazione e a tal proposito ritiene doveroso ringraziare pubblicamente il dirigente, arch. Cavaliere, e il predetto Settore ambiente della Provincia. Comunica che sulla scorta di tale studio, la Provincia è oggi in grado di individuare quali sono i comuni saturi rispetto ai quali riferisce essere doveroso impegnarsi per impedire, nell'ambito delle proprie competenze, l'ampliamento degli impianti esistenti e insediamenti di nuovi impianti. Precisa, inoltre, che la fascia oggetto di tutela comprenderà, oltre il territorio comunale individuato, un margine di sicurezza di sicurezza di 200 metri, per evitare che insediamenti ubicati nelle immediate vicinanze possano di fatto vanificare il risultato auspicato. Infine, aggiunge che per vincolare i territori così delimitati, occorrerà poi apportare una variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale e, riguardo a quest'ultimo aspetto propone di integrare il testo della proposta in parola agli atti, con il seguente emendamento:

Dare atto che, in forza della relazione tecnica di cui in narrativa, i territori dei Comuni di Battipaglia e di Sarno con relative fasce contermini ivi specificate, non sono idonei a recepire l'ubicazione di nuovi impianti di rifiuti o ampliamenti nei termini indicati dalla stessa relazione e, pertanto, invitare tutti gli enti competenti a denegare il rilascio di nuove autorizzazioni in contrasto con quanto riconosciuto con il presente atto, nelle more del recepimento delle relative previsioni nel ptcp, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs 152/2000”.

Dopo aver rivolto un ringraziamento ai Sindaci dei Comuni di Sarno e Battipaglia, presenti quest'oggi, ribadisce che lo studio sottoposto all'esame del Consiglio è il primo fatto in Italia e, anche per questo, auspica un'unanime approvazione.

Il Consigliere Celano manifesta la volontà di condividere la proposta di deliberazione ma, ritiene necessario apportare alcune modifiche alla stessa rilevando non essere ivi precisato che un territorio individuato come saturo lo debba essere anche per il piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Di conseguenza, a nome del gruppo di Forza Italia, presenta l'emendamento che segue:

- A pagina 6 eliminazione del seguente periodo *“è bene evidenziare che l'approccio seguito ed il limite conseguente non sono da applicarsi per quanto agli impianti localizzati e programmati nell'ambito di piani sovraordinati, quali ad esempio il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, oltre che per quelle tipologie di impianti che trattano esclusivamente rifiuti che non producono impatti odorigeni quali gli impianti di rifiuti inerti da costruzione, di rottami ferrosi e centri di autodemolizione”*.

-A pag. 7 (al punto 1) aggiungere “*pubblici e privati*” dopo “*localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti.....*”

Tali modifiche, prosegue, sono necessarie per evitare che dopo l’odierna individuazione dei territori saturi, il piano regionale possa inficiare quanto stabilito dalla Provincia. Chiede, infine, di esplicitare con chiarezza qual è la soglia limite oltre la quale un territorio si considera saturo.

Il Presidente Stianese riferisce che, dal punto di vista amministrativo, la Provincia con il pctp può incidere sui piani comunali, ma non su quelli sovraordinati quali il piano regionale.

Il Consigliere Celano ribadisce la propria insoddisfazione e la propria richiesta.

Il Consigliere Santoro Dante, dopo aver premesso di essere sempre favorevole ad ogni iniziativa che sia a favore dell’ambiente, manifesta la propria contrarietà ad ogni forma di ambientalismo di facciata e per questo auspica che le proposte presentate dal collega Celano siano accolte, per dare peso e concretezza al provvedimento che il Consiglio è chiamato a votare.

Il Consigliere Vecchio, delegato all’Ambiente, ritiene utile ripercorrere l’iter che ha preceduto l’odierna proposta di deliberazione, gli eventi che hanno determinato la richiesta di intervento della Provincia e l’impegno assunto dal Consiglio provinciale con la deliberazione di n. 67 del 30 settembre 2019. Dopo aver affermato che qualsivoglia atto deve sempre osservare il principio cardine dell’ordinamento della gerarchia delle fonti ed il riparto delle competenze esistente in materia tra Stato, Regioni, Province e Comuni, rimarca come lo studio sia stato realizzato allo scopo di colmare un vuoto, in quanto consente di individuare il limite dove calcolare l’asticella superata la quale un territorio può definirsi saturo. Ringrazia il dirigente Cavaliere ed il Settore Ambiente tutto per il lavoro svolto, riferisce che l’indice è stato calcolato su tutti gli impianti esistenti, pubblici e privati. Evidenzia che la Provincia si è spinta al limite delle proprie competenze, ha condotto un progetto pilota, e conclude confidando un consenso unanime da parte del Consiglio.

Il Consigliere Sagarese manifesta la propria soddisfazione per quanto sin qui espletato nel doveroso rispetto del principio del riparto delle competenze; un lavoro che definisce di grosso spessore i cui risultati non lasciano dubbi, considerato il divario esistente tra i valori dell’indice dei comuni di Sarno e Battipaglia e quello dei restanti territori. Conclude dichiarando che quello che la Provincia si accinge a compiere è un primo, rilevante passo sulla questione.

Il Consigliere Celano replica che è consapevole del grande lavoro svolto ma che occorre eliminare la precisazione della proposta che esclude la regione, afferma che se un territorio è saturo lo è per tutti.

Il Consigliere Sica evidenzia che già il 30 settembre 2019, quando il Consiglio ha conferito lo studio per censire gli impianti al settore Ambiente, aveva manifestato ben più di una perplessità. Rammenta le ragioni di quella posizione che ritiene siano confermate anche alla luce di quanto emerso nell’odierno dibattito; per tutto questo, e quale stimolo a fare meglio, preannuncia la propria astensione.

Il Presidente Strianese nell’intervento di replica assicura il proprio massimo impegno ad interloquire con la Regione per rappresentare i risultati dello studio e il relativo provvedimento che lo approva, un atto complesso ma che tiene conto dei limiti istituzionali della Provincia. Ritiene, pertanto, che l’emendamento presentato dal Consigliere Celano vada respinto per questioni di competenza, nel mentre ribadisce la necessità che venga approvato l’emendamento della Presidenza, di cui dà nuovamente lettura.

Il Consigliere Ruberto precisa che l’intento dell’emendamento presentato con il collega Celano era sicuramente migliorativo e chiede che il dirigente competente esprima il proprio parere dal punto di vista tecnico per chiarire l’ammissibilità dello stesso.

Il Consigliere Celano, quale dichiarazione di voto, conferma la presentazione del proprio emendamento che, ove fosse pleonastico come lo si è voluto far apparire, non ha motivo di essere respinto.

Il dirigente Cavaliere puntualizza che lo studio ha individuato il limite di saturazione, stabilito in 647.000 tonnellate/annue; e che definire questo dato, quale indice oltre il quale tutti i territori possono essere considerati saturi è una scelta che rimette al Consiglio. In merito all’eventuale impianto di compostaggio di Battipaglia, il cui iter è attualmente fermo, precisa che esso dal 2016 è previsto dal Piano regionale all’interno dello Stir al quale, nel caso, sottrarrà capacità rispetto alla tipologia di rifiuti attualmente conferita.

Il Consigliere Celano afferma che l'emendamento è presentabile e che la valutazione sullo stesso è di natura esclusivamente politica.

Al termine della discussione, il Segretario Generale precisa l'ordine con cui saranno espletate le operazioni di voto: sarà posto in votazione prima l'emendamento Celano, poi l'emendamento della Presidenza e, infine, la delibera emendata.

Il Presidente della Provincia pone ai voti il sopra riportato e allegato "emendamento Celano", il cui esito, con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, è il seguente:

presenti 13 ; votanti 13 ; astenuti /

favorevoli 4 ; contrari 9 Strianese, Cerretani, De Nicola, Guzzo, Rescigno,
Sagarese, Santoro Felice, Servalli, Vecchio

Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sul sopra richiamato emendamento con la formula "Il Consiglio respinge".

Il Presidente della Provincia pone ai voti il sopra riportato e allegato "emendamento Presidenza", il cui esito, con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, è il seguente:

presenti 13 ; votanti 9 ; astenuti 4 Ruberto, Celano, Santoro Dante, Sica

favorevoli 9 ; contrari /

Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sul sopra richiamato emendamento con la formula "Il Consiglio approva".

Infine il Presidente della Provincia pone ai voti la proposta di deliberazione del 20 maggio 2020 del Settore Ambiente innanzi formulata, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, così come emendata per effetto dell'approvato "emendamento Presidenza"

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti 13 ; votanti 9 ; astenuti 4 Ruberto, Celano, Santoro Dante, Sica

favorevoli 9 ; contrari /

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione del 20 maggio 2020 del Settore Ambiente innanzi formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con l'integrazione al deliberato apportata dall' "emendamento Presidenza" di seguito riportato:

“Dare atto che, in forza della relazione tecnica di cui in narrativa, i territori dei Comuni di Battipaglia e di Sarno con relative fasce contermini ivi specificate non sono idonei a recepire l’ubicazione di nuovi impianti di rifiuti o ampliamenti nei termini indicati dalla stessa relazione e, pertanto, invitare tutti gli enti competenti a denegare il rilascio di nuove autorizzazioni in contrasto con quanto riconosciuto con il presente atto, nelle more del recepimento delle relative previsioni nel ptcp, ai sensi dell’art. 197 del D.lgs 152/2000”.

Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di deliberazione emendata con la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Angelo Cavaliere)
Firmato digitalmente

Salerno, 20 maggio 2020

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, 20 maggio 2020

Parere di conformità

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Salerno, 20 maggio 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente, Trasparenza e URP", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Seulento n. 1

integrazione : Dare atto che, in forza della relazione tecnica di cui in narrativa, i territori dei Comuni di Battipaglia e di Sarno con relative fasce contermini ivi specificate non sono idonei a recepire l'ubicazione di nuovi impianti di rifiuti o ampliamenti nei termini indicati dalla stessa relazione e ,pertanto , invitare tutti gli enti competenti a denegare il rilascio di nuove autorizzazioni in contrasto con quanto riconosciuto con il presente atto, nelle more del recepimento delle relative previsioni nel ptcp, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2000.

Deputato al Tesoro della Provincia del C.F. Celano
alla n. 12,409


EMENDAMENTO

In merito alla proposta di delibera ad oggetto: "Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione. Relazione per la determinazione dei criteri classificazione territorio saturi",

I sottoscritti **Roberto Celano** e **Giuseppe Ruberto**, consiglieri provinciali del gruppo di Forza Italia, propongono il suddetto emendamento:

- A pagina 6 eliminazione del seguente periodo: "*è bene evidenziare che l'approccio seguito ed il limite conseguente non sono da applicarsi per quanto agli impianti localizzati e programmati nell'ambito di piani sovraordinati, quale ad esempio il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, oltre che per quelle tipologie di impianti che trattano esclusivamente rifiuti che non producono impatti odorigeni quali gli impianti di rifiuti inerti da costruzione, di rottami ferrosi e centri di autodemolizione*".

- A pag 7 (al punto 1) aggiungere "pubblici e privati" dopo "localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti....."

I Consiglieri Provinciali

Giuseppe Ruberto



Roberto Celano

